

Comune di Fossalta di Piave

Assessorato alle politiche Sociali

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

Adottato con deliberazione di C.C. n.10 del 03/03/2010 e modificato con

-Delibera di C.C. 69 del 24/11/2010

-Delibera di C.C. 60 del 28/09/2011

-Delibera di C.C. 71 del 16/11/2011

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Funzioni del Comune in campo sociale e principi ispiratori

Ai sensi della Legge n. 328 dell'08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche, le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici, la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie degli interventi stessi.

Il seguente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- *rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona.*
- *idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e quindi rispondente alle esigenze familiari e relazionali della persona o del nucleo.*
- *autonomia tecnico professionale dell'intervento sociale garantito dal necessario raccordo con gli altri servizi esistenti nel territorio.*
- *concorso delle famiglie, delle associazioni, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale ed all'intera rete nella realizzazione del sistema di servizi socio-assistenziali.*

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano in base ai seguenti principi: efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale. Responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

Art. 2

Finalità

Nell'ambito del più complessivo intervento di sostegno e sviluppo della famiglia e dei soggetti che la compongono, l'Amministrazione Comunale intende proporre una serie di azioni che, privilegiando beni e servizi, non escludano a priori misure di natura economica orientate a salvaguardare, sia le condizioni materiali delle persone, sia quelle connesse al mantenimento o al perseguimento di equilibrate condizioni di vita per le persone in stato di bisogno.

In particolare tali interventi si prefiggono di:

- Evitare i rischi di istituzionalizzazione impropria
- Garantire ai cittadini in disagiate condizioni socio-economiche e privi di sostegno familiare, un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita, salvaguardando o ristabilendo le relazioni familiari.
- Prevenire e rimuovere le cause che impediscono alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro.
- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale.
- Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minoranze psicofisiche e sensoriali favorendo l'inserimento o il reinserimento nell'ambiente familiare originario, sociale, scolastico, lavorativo.
- Sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di violenza o di emarginazione.
- Vigilare sulla condizione minorile
- Promuovere ed attuare interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita a tutela dei loro legami affettivi ed in virtù di una adeguata qualità di vita.

Art. 3 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto i principi generali relativi all'erogazione degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che l'Amministrazione Comunale e la comunità mettono a disposizione per tali funzioni.

Per "Servizi Sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o economiche, destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 4 Destinatari

I destinatari degli interventi sono:

- 1. i cittadini italiani residenti nel Comune di Fossalta di Piave,*
- 2. tutti i minori, italiani e stranieri,*
- 3. i cittadini stranieri, regolari, quindi con carta di soggiorno o permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione residenti nel Comune da almeno 5 anni.*

Sono esclusi dal titolo di destinatari del presente regolamento gli stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, studio, poiché tali permessi sono concessi sulla base di garanzie di redditi percepiti autonomamente.

La Giunta Comunale si riserva di poter valutare particolari specificità e di deliberare in conseguenza.

L'accesso prioritario ai servizi e prestazioni erogati dal Comune di Fossalta di Piave è rivolto a soggetti:

- *in condizioni socio-economiche disagiate*

- *con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie necessità primarie per inabilità di ordine fisico e/o psichico*
- *con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro*
- *sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi socio-assistenziali.*

Art. 5
Requisiti per l'accesso

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. *avere riconosciuto da parte dei Servizi Sociali comunali una condizione di disagio socio-relazionale tale da configurare il rischio di emarginazione sociale.*
2. *non rientrare nelle categorie oggetto di delega all'Azienda USL.*

L'Amministrazione comunale potrà estendere la concessione di prestazioni ai richiedenti che pur non in possesso dei suddetti requisiti, necessitano di prestazioni di vario genere nell'ambito di un progetto di intervento personalizzato e globale, elaborato dal servizio sociale competente del caso.

Art. 6
Piano degli interventi e priorità

La Giunta Comunale, periodicamente, verifica la situazione economica, approva ed aggiorna le graduatorie, il piano degli interventi e l'ordine delle priorità, ai sensi del presente regolamento.

La Giunta Comunale, con il supporto tecnico della Conferenza dei Servizi, è *la deputata a riconoscere la regolarità della procedura dell'accertamento della valutazione riferita alla situazione economica del soggetto richiedente il contributo economico.*

Eventuali nuovi servizi e/o prestazioni sociali che, a seguito di indagini conoscitive sui bisogni dei cittadini dovessero essere attivati, successivamente al presente regolamento, ricadranno a pieno titolo nella disciplina del presente regolamento e di eventuali provvedimenti attuativi conseguenti.

Art. 7
Sospensione e revoca delle prestazioni

La prestazione può essere revocata, modificata o sospesa per i seguenti motivi:

1. *non adempimento degli impegni assunti da parte dell'interessato in riferimento al progetto personalizzato.*
2. *in caso di modifica delle condizioni socio-economiche, che l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente.*
3. *in casi di successiva valutazione con nuova parametrizzazione del servizio offerto.*

Nel caso di richieste superiori alle risorse disponibili sarà possibile stilare graduatorie per l'ammissione ai servizi, formulate secondo criteri forniti dalla Giunta Comunale rispetto alla tipologia dell'offerta resa.

TITOLO II

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 8

Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali

I servizi e le prestazioni sono erogati direttamente dal Comune di Fossalta di Piave, o indirettamente tramite altre organizzazioni, mediante interventi professionali, economici o buoni servizi. Allo scopo di rendere i servizi sociali attivati ampiamente fruibili e portati a conoscenza di tutti i probabili utilizzatori, sarà adottata, dall'Amministrazione, una adeguata informazione, nelle sue forme più opportune. Gli interventi erogati potranno essere: a pagamento, a parziale compartecipazione, oppure gratuiti..

Vengono indicati come servizi gratuiti quelli rivolti alla generalità della popolazione in risposta ai bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale e specificatamente:

- *servizi di informazione*
- *servizio sociale professionale*
- *iniziative di socializzazione e aggregazione.*

Per gli interventi a pagamento o a parziale contribuzione, il presente regolamento specifica per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare. La determinazione di tale situazione economica, avviene utilizzando l'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Art. 9

Determinazione della situazione economica del richiedente

La valutazione economica del richiedente, è basata sul parametro dell'ISEE e su ulteriori elementi rilevanti quali ad esempio la presenza di rete familiare.

Al fine della richiesta di qualunque intervento o servizio, l'Amministrazione adotta, come principio, le routinarie indagini al nucleo anagrafico del richiedente.

Il Comune si riserva di verificare i dati relativi alle dichiarazioni sostitutive ed a quelli conferiti per l'ISEE anche tramite la collaborazione con il Ministero delle Finanze al fine di valutare la veridicità delle stesse, secondo quanto previsto dall'Art. 4 del D.Lgs. 109/98, e da Convenzione con la Guardia di Finanza.

Art. 10

Compartecipazione alla spesa

Gli utenti del servizio ed i soggetti tenuti per legge agli alimenti sono chiamati a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune, salvo che non si tratti di servizi gratuiti.

Al fine della determinazione della quota di compartecipazione, vengono considerate due soglie ISEE:

- *soglia ISEE minima, sotto la quale la prestazione è gratuita*
- *soglia ISEE massima, sopra la quale la prestazione è pagata per intero.*

All'interno di dette soglie si procederà al calcolo del costo, a carico dell'utente, della prestazione agevolata.

Le soglie ISEE minima e massima e la quantificazione in via forfetaria del costo del servizio, sono rinviati alla valutazione della Giunta Comunale che si riserverà di deliberare la

variazione dei valori sopra citati, nel caso si rendesse necessario l'aggiornamento rispetto all'anno precedente.

Se, a seguito dell'accoglimento della domanda di assistenza emerga la necessità di coinvolgere i soggetti obbligati per legge agli alimenti, ex art. 433 del codice civile, questi sono preliminarmente convocati per accertare la loro conoscenza del progetto assistenziale e per far fronte alle esigenze economiche del beneficiario. Detti soggetti vengono informati dell'obbligo alimentare e della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto d'impegno predisposto dal servizio sociale oppure il rifiuto ad assolvere tale impegno, con relativa informativa delle responsabilità derivanti..

L'Ente non interviene in presenza di rete familiare che non versino in stato di bisogno, cioè il cui ISEE sia superiore alla soglia determinata con apposito provvedimento attuativo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Rivalsa sulle proprietà dell'utente

- 1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali di persona che sia proprietaria sia per l'intero che in quota, di beni immobili e/o mobili il cui valore copra in tutto o in parte le spese per la retta di ricovero, al fine di garantire il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi cautelativi del proprio diritto. Tali atti sono previsti della normativa vigente in materia.*
- 2. Coloro i quali richiedano all'Ente un'integrazione o un anticipo per la copertura del costo di una retta di ricovero sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rifondere al Comune eventuali somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi di altra natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (anche qualora sia titolare di una quota parte).*
- 3. Per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o in istituti di ricovero per non autosufficienti gli interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, ecc.) liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione Comunale fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.*
- 4. Di norma non sono accolte richieste di integrazione e di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo vi sia uno specifico progetto di tutela.*

Il Comune, in caso di inadempimento dell'obbligo di contribuzione o di false dichiarazioni, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento. In particolare, nel caso in cui l'utente sia indigente ed i soggetti tenuti agli alimenti in tutto o in parte capaci di contribuire al pagamento della retta di ricovero, il Comune può procedere per far nominare, dalla competente autorità giudiziaria, un amministratore di sostegno, un tutore o un curatore che provveda a rendere operativi i meccanismi giuridici per il rispetto dell'obbligo alimentare nei confronti dell'utilizzatore del servizio. A tal fine, l'Amministrazione si riserva di procedere al recupero dei crediti nelle forme previste dalla legge nei confronti dell'utente, dei suoi eredi e dei soggetti tenuti per legge agli obblighi di mantenimento. L'azione di rivalsa è applicabile con le stesse modalità e requisiti previsti per tutti i cittadini anche nel caso in cui la persona assistita sia soggetta a procedure di tutela (amministratore di sostegno, tutore ecc.)

Art. 12
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni)

Sono previsti adeguati controlli, diretti e indiretti, effettuati dalla Pubblica Amministrazione anche a mezzo Polizia Municipale del Comune di Fossalta di Piave e/o a mezzo convenzioni con la Guardia di Finanza nella misura minima del 10% per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive o delle dichiarazioni ISEE. L'Amministrazione potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Possono essere eseguiti controlli nei confronti dell'utente, dei soggetti tenuti per legge agli alimenti e del loro nucleo familiare, diretti ad accertare la completezza e la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati a disposizione del Ministero delle Finanze, dell'INPS, delle ambasciate e consolati, del Tribunale competente per territorio e materia e di qualunque altro ente certificante.

Gli utenti devono essere informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive.

Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci, saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti.

Durante il periodo di erogazione del beneficio, il Servizio Sociale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione di bisogno, ed eventualmente decidere la sospensione del beneficio prima della sua naturale scadenza.

Art. 13
Sistema di accesso ai servizi

L'accesso ai servizi sociali avviene mediante presentazione di domanda, indirizzata al Sindaco, in forma scritta. La domanda è di norma predisposta dall'interessato o da un suo delegato o amministratore di sostegno o tutore o curatore in un apposito modulo predisposto dai Servizi Sociali. È comunque possibile attivare d'ufficio un procedimento, se ritenuto a tutela del soggetto interessato.

La domanda, deve essere correlata dall'ISEE o da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 20.12.2000 concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica familiare.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto della autocertificazione ai sensi delle normative vigenti. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Ai sensi della Legge 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'interessato può, su espressa richiesta essere informato dal titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

TITOLO III

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Capo I

Servizio Sociale Professionale del Comune di Fossalta di Piave

Art. 14

Definizione e finalità

Il Servizio Sociale Professionale è un servizio rivolto a tutta la popolazione.

Prevalentemente si occupa di problematiche relative alla famiglia, ai minori, ai disabili, agli anziani, ed in generale è rivolto a tutti i cittadini, indipendentemente dall'età ed alle problematiche di cui sono portatori.

Ha compiti di informazione sui servizi, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni e di attuazione di un progetto individualizzato.

Per i bisogni socio-sanitari complessi il progetto individualizzato sarà effettuato sulla base di una valutazione multiprofessionale. (UVMD).

Art. 15

Procedimento istruttorio

La domanda dell'utente, corredata da tutta la documentazione necessaria, viene protocollata e trasmessa agli uffici competenti. L'eventuale documentazione mancante deve essere richiesta dal Servizio Sociale professionale entro 30 giorni dalla data del protocollo, e l'utente ha a disposizione 30 giorni dalla data di tale richiesta per produrre le certificazioni. Trascorsi i 30 giorni senza avere prodotto la documentazione la pratica viene archiviata.

Il termine per concludere il procedimento, una volta che la domanda è completa, varia in funzione del tipo di intervento e delle modalità previste dalla prassi operativa nonché dalla lista di attesa.

Entro i primi 60 giorni dalla data di valutazione della domanda, il personale del Servizio Sociale professionale che segue il soggetto e/o il nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige, se necessaria, una relazione di valutazione e nel caso specifico procede nel collegarla ad un'articolata proposta di intervento individualizzato.

In altri casi il procedimento potrà considerarsi concluso mediante l'effettuazione di colloquio psico-sociale con il singolo o la famiglia.

Tale progetto, potrà iniziare la sua attuazione quanto prima e solo in casi particolari, e quindi relativamente a specifici investimenti di risorse, seguirà la prassi più elaborata di valutazione da parte del Responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato ed approvazione della Giunta Comunale.

La pratica approvata viene trasmessa agli uffici amministrativi di competenza per la formalizzazione della decisione e per l'erogazione materiale dell'intervento.

La decisione deve contenere:

- *in caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare (se trattasi di interventi economici) e la durata dell'intervento.*
- *in caso di non accoglimento: la motivazione del diniego.*

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato agli interessati nelle forme previste dal Servizio Sociale professionale.

Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione. Nel caso di non accettazione del progetto da parte del richiedente, questo è tenuto a firmare motivata rinuncia.

Capo II Contributi Economici

Art. 16 Definizione e finalità

Per contributo economico si intende una erogazione di denaro e/o di beni materiali, un'esenzione del pagamento di determinati servizi, oppure un buono utilizzabile per l'acquisto di determinati beni di prima necessità, un buono pasto a domicilio, ecc..

*L'intento dell'Assistenza economica è quello di consentire ai soggetti residenti di cui all'Art.4, **sempre nell'ambito delle disponibilità del bilancio comunale**, di soddisfare momentanei bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la permanenza degli stessi nel proprio ambiente familiare e sociale.*

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali familiari e sociali.

Art. 17 Contributi e regolamentazione

Allo scopo di rispondere al meglio con le risorse economiche messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale per le situazioni di bisogno i contributi saranno concepiti con carattere straordinario. Alla luce di quanto esposto, le singole posizioni saranno assiduamente monitorate dai servizi sociali, affinché non si trasformino in somme elargite con carattere di consuetudine.

Nei casi considerati a rischio saranno attivi i controlli per la destinazione dei contributi concessi mediante precisa rendicontazione al servizio competente.

Anche nel caso dei contributi economici verrà impostato un progetto personalizzato con la valutazione del contributo solamente dopo la convocazione dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. L'intervento economico è alternativo ad altri servizi, prestazioni e collaborazioni varie assicurate dall'Amministrazione Comunale al richiedente.

La Giunta Comunale può stabilire condizioni integrative ed applicative per essere ammessi a fruire dei contributi in questione.

La Giunta Comunale, a seguito di apposita ricognizione, ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza e semplificazione, in riferimento alle condizioni di ammissione potrà disciplinare, in armonia con i principi generali, le procedure necessarie per affrontare anche i casi di peggioramenti improvvisi della capacità economica familiare rispetto a quella risultante dall'ultima ISEE calcolata.

La presenza di situazioni di mora nei confronti dell'Ente comunale, inficia l'erogazione dei contributi sociali. Casi specifici potranno comunque essere presi in considerazione e valutati dalla Giunta Comunale, su segnalazione degli Uffici.

Per contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali e/o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti ed entro i limiti dei trasferimenti regionali e/o statali.

Capo III
Prestito d'onore
Art. 17 (bis)

La Giunta Comunale stanZIA ogni anno, sulla base delle disponibilità finanziarie messe annualmente a bilancio e fino all'esaurimento dei fondi disponibili, un apposito fondo per l'erogazione e la gestione dei contributi a titolo di "Prestito d'Onore" da destinarsi a soggetti in condizioni di temporanea difficoltà economica così come previsto dall'art. 16, 4° comma della Legge Quadro n° 328/2000, per trovare soluzioni socialmente condivise atte a promuovere e agevolare l'autonomia finanziaria.

Il presente capo disciplina la concessione e la gestione di fondi-contributi essenzialmente per coadiuvare il richiedente nel pagamento di una spesa di carattere straordinario, alla quale non può fare momentaneamente fronte per la mancanza temporanea di risorse non dipendente dalla volontà del cittadino, ma che potrebbe portare a situazioni familiari di difficile soluzione.

Possono essere beneficiari i cittadini residenti nel comune in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la residenza anagrafica nel comune da almeno 5 anni fatta salva la possibilità da parte della G.C. di valutare i singoli casi;
2. avere necessità di un sostegno finanziario limitato e temporaneo finalizzato alla risoluzione di difficoltà economiche;
3. avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 7.500,00. Tale valore sarà annualmente adeguato con provvedimento della Giunta comunale;
4. essere in una situazione temporanea di difficoltà economica e/o abitativa per perdita di posto di lavoro, malattia o per cause sopravvenute, che possano essere documentate.

Il richiedente il prestito dovrà presentare la seguente documentazione:

1. Idonea documentazione per dimostrare la situazione di difficoltà economica e di pericolo per il proprio nucleo familiare.
2. Dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Il contributo non prevede nessun tipo di interesse, a tasso zero, senza alcuna spesa od onere a carico del beneficiario e potrà essere accordato fino al tetto massimo annualmente fissato dalla Giunta Comunale.

Per l'istruttoria della pratica verrà acquisita una relazione dei Servizi Sociali e la Giunta Comunale definirà criteri, modalità e tempi per la restituzione del prestito, secondo un Piano Personalizzato, che terrà conto delle possibilità del beneficiario.

In caso di ritardi nella restituzione o in caso di mancato rimborso del prestito secondo le modalità accordate, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti legati alla situazione sociale da tutelare.

Il Comune di Fossalta di Piave riconosce la possibilità di concedere, anche una seconda erogazione, a coloro che hanno beneficiato del prestito, ma solo a condizione che la somma precedentemente erogata sia restituita per intero entro il termine concordato dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV

PROMOZIONE SOCIALE

Art. 18

Incentivazione agli Enti ed Associazioni operanti nel sociale

Nei limiti complessivi dello stanziamento di bilancio, possono essere erogati contributi a favore di Enti ed Associazioni non aventi fine di lucro, regolarmente costituite ed operanti nel territorio, che svolgono attività socio-assistenziali in favore della popolazione ivi residente. In questa fattispecie non si applica il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI” di cui alla delibera del Consiglio Comunale n 67 del 16/12/2009.

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare idonea rendicontazione del servizio reso e della somma assegnata in contribuzione dal Comune, dimostrando i risultati ottenuti in termini di correttezza contabile, di efficienza e di efficacia dell'intervento nei termini o modulistiche messe a disposizione dall'Ente Comunale.

L'omessa rendicontazione o la sua inadeguatezza comportano la non ammissione dell'organizzazione ad ulteriori richieste di contributo, e la eventuale restituzione totale o parziale del contributo concesso.

TITOLO V

CENTRI SERVIZI RESIDENZIALI E STRUTTURE

Art. 19

Finalità

Nell'ambito degli interventi di sostegno ai soggetti non autosufficienti (in riferimento alla valutazione determinata da accertamento dello stato di non autosufficienza della competente Commissione Medica) ed alle loro famiglie, l'Amministrazione Comunale può contribuire al parziale pagamento delle rette di ricovero in centri servizi residenziali o strutture diverse con priorità per quelle pubbliche.

Il ricovero in struttura si colloca come ultima risposta possibile, quindi in assoluta mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, per quei soggetti in condizione di non autosufficienza, la cui permanenza presso il proprio nucleo familiare e ambiente di vita non sia in grado di garantire una adeguata tutela socio-assistenziale e/o sanitaria.

Il Comune di Fossalta di Piave si propone con fermezza di evitare, il ricovero permanente in strutture residenziali assistite, di persone ancora giovani, riconoscendo il grande valore della domiciliarità e dei servizi diurni esistenti nel territorio.

Art. 20

Destinatari degli interventi e requisiti per l'accesso

Gli interventi per l'integrazione delle rette in strutture sono rivolti ai soggetti che rispondono contestualmente ai seguenti requisiti:

- 1. Che siano residenti nel Comune di Fossalta di Piave.*
- 2. Che siano in condizione di non autosufficienza certificata dalla UVMD territoriale e per i quali la medesima abbia escluso l'attivazione delle altre possibili alternative proposte dalla rete dei servizi socio-sanitari integrati.*
- 3. Che siano nullatenenti. Non è ammissibile al contributo il proprietario anche in quota di beni immobili e/o risorse economico-finanziarie di qualsivoglia natura, salvo che si renda disponibile alla donazione all'Amministrazione Comunale, tramite procedure giuridiche da questa indicate.*
- 4. Che siano privi di reddito o titolari di redditi di importo insufficiente a coprire l'intera retta.*
- 5. Che abbiano gli obbligati per legge agli alimenti, (art.433 c.c. e successivi) non in grado di provvedere al pagamento della quota parte del costo della retta, non garantito dai redditi del richiedente., secondo i parametri di cui al successivo art 26. Per i parenti tenuti per legge è ammessa esclusivamente la proprietà dell'alloggio abitato e comunque di un unico alloggio.*

Art. 21
Caratteristiche delle prestazioni

Il soggetto richiedente inoltra all'Amministrazione Comunale la domanda di erogazione del beneficio economico redatta in carta libera.

Per i soggetti già ricoverati in struttura privata, il beneficio economico potrà essere erogato a condizione che l'utente sia contestualmente trasferito in una struttura pubblica convenzionata con l'Azienda A.U.L.L.S. 10 di San Donà di Piave.

Per i soggetti non ancora ricoverati, il Servizio Sociale, si riserva la facoltà di individuare la struttura presso la quale inserire la persona che necessita di ricovero, in considerazione dei bisogni della persona, dei posti disponibili in strutture convenzionate e delle condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente, riservandosi la facoltà di disporre trasferimenti successivi.

Il beneficio economico non potrà essere concesso qualora l'interessato ed i parenti tenuti al mantenimento optino per il ricovero in una struttura diversa da quella prescelta dal Comune di Fossalta di Piave.

Il Servizio Sociale verifica periodicamente il permanere dei requisiti che hanno motivato l'intervento surrogatorio dell'Ente nel pagamento della struttura ed ha la facoltà di disporre trasferimenti in altra struttura, di attivare interventi alternativi al ricovero o sospendere il beneficio.

Art. 22
Documentazione ed accertamento del reddito del richiedente

La domanda di beneficio economico dovrà essere corredata da quanto previsto dagli artt. 8 e 9 integrati da idonee certificazioni sanitarie, attestante lo stato di non autosufficienza della persona.

Il Comune di Fossalta di Piave ritiene opportuno sottolineare che il soggetto richiedente partecipa al pagamento della retta con tutti i suoi redditi e beni immobili e/o risorse finanziarie.

Art. 23
Documentazione ed accertamento del reddito dei nuclei obbligati

L'individuazione di parenti interessati all'istruttoria viene effettuata in riferimento a quanto disposto dagli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.

A tal fine il beneficiario dovrà indicare l'eventuale esistenza dei parenti tenuti al mantenimento di cui all'art. 433 del Codice Civile con relativo recapito, autorizzando l'Amministrazione Comunale ad acquisire la documentazione di cui all'articolo precedente.

In sede di valutazione della domanda il Servizio Sociale in prima istanza dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare.

In sede di istruttoria il Servizio Sociale potrà acquisire la medesima documentazione dei parenti di 2° grado. Il Servizio Sociale potrà inoltre acquisire ogni altra idonea documentazione ed effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò proposti.

Qualora i redditi dichiarati risultassero in palese contrasto con quanto emerso dalle indagini di cui ai precedenti punti, il Servizio Sociale applicherà controlli sulle dichiarazioni rese all'Amministrazione Comunale.

L'importo del contributo economico a carico dell'Ente risulta dalla differenza tra l'ammontare della retta di ricovero e la somma delle quote di contribuzione alla stessa a carico del beneficiario e dei parenti ed affini di cui sopra.

Il contributo a carico dell'Amministrazione Comunale può essere ridefinito:

- 1. su richiesta dei parenti obbligati qualora sia suffragato da ulteriori elementi adeguatamente documentati,*
- 2. su iniziativa dell'Ufficio quando lo stesso venga a conoscenza di nuovi elementi.*

Art. 24

Rapporti giuridici con le strutture

Il contributo economico erogato all'assistito dall'Amministrazione Comunale è liquidato direttamente alla struttura di ricovero la quale presenterà regolare fattura al Comune.

Art. 25

Recuperi, rivalse ed urgenze

L'Amministrazione Comunale tramite i propri Uffici competenti, o nei termini e modalità che riterrà più opportuno avvia le opportune procedure che consentano:

- di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti e acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità, ecc.*
- di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, ad istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.*

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del soggetto residente con compartecipazione del Comune di Fossalta di Piave al pagamento della quota sociale.

Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.

Art. 25 (bis)

“Quantificazione dell'onere di integrazione retta di inserimento di minori in struttura protetta”

1. Nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la partecipazione al costo della retta da parte della famiglia la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri individuati nella Tabella dell'allegato “2” al presente regolamento. L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dal Servizio e può essere inserito nel progetto quadro in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.

2. Relativamente ai minori per i quali l'inserimento in struttura protetta è disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, la relativa spesa è assunta dal Comune.

3. Il Comune può, anche in questo caso, prevedere la partecipazione al costo della retta da parte della famiglia la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri individuati nella Tabella dell'allegato “2” al presente regolamento.

4. Il Comune può assumere l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 1 del presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio

e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione del Servizio da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

	TABELLA	CAPACITA' CONTRIBUTIVA		
	GENITORI (e, in loro mancanza i parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado)			
A)	ISEE INFERIORE A € 10.000,00	NESSUNA		
B)	ISEE DA € 10.000,01 A € 20.000,00	35 % della differenza tra ISEE del nucleo e limite minimo		
C)	ISEE DA 20.000,01 A € 30.000,00	40 % della differenza tra ISEE del nucleo e limite minimo		
D)	ISEE SUPERIORE A € 30.000,01	45 % della differenza tra ISEE del nucleo e limite minimo		
N.B.	Nelle fasce C) e D) della tabella, per limite minimo si considera l'importo di € 10.000,00			

Art. 25 (ter)

“Quantificazione dell’onere di integrazione spesa di trasporto di minori disabili fuori Comune per frequentazione scuole dell’obbligo”:

Nei casi di frequentazione del minore disabile della scuola dell'obbligo fuori Comune, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la partecipazione al costo della spesa da parte della famiglia la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri individuati nella Tabella contenuta nell'emendamento presentato dal consigliere Gallo e per il quale è stato espresso il voto così come illustrato nella premessa. La tabella viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale (All. sub 1) e riguardante la capacità di contribuzione al costo della retta da parte delle famiglie.

L'impegno alla partecipazione al costo del trasporto viene formalmente raccolto dal Servizio e può essere inserito nel progetto quadro in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.

Il Comune può assumere l'integrazione della spesa del trasporto in deroga ai criteri stabiliti al comma 1 del presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione del Servizio da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore disabile nel proprio nucleo familiare.

	TABELLA	CAPACITA' CONTRIBUTIVA		
	GENITORI (e, in loro mancanza i parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado)			
A)	ISEE INFERIORE A € 8.000,00	NESSUNA		
B)	ISEE DA € 8.000,01 A € 18.000,00	35 % della differenza tra ISEE del nucleo e limite minimo		
C)	ISEE DA 18.000,01 A € 28.000,00	40 % della differenza tra ISEE del nucleo e limite minimo		
D)	ISEE SUPERIORE A € 28.000,01	45 % della differenza tra ISEE del nucleo e limite minimo		
N.B.	Nelle fasce C) e D) della tabella, per limite minimo si considera l'importo di € 8.000,00			

TITOLO VI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Art. 26

Definizione e finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio assistenziale rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazione di temporanea difficoltà.

L'Assistenza Domiciliare è volta a favorire e salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza.

Interviene allo scopo di prevenire e ritardare le istituzionalizzazioni, per alleggerire il peso familiare in situazioni di crisi e/o ristrutturazione del nucleo, o in situazioni di assoluta temporaneità.

Nel caso in cui vengano attivati congiuntamente interventi sia sanitari che sociali, si parla di Assistenza Domiciliare Integrata erogata sulla base di un piano terapeutico assistenziale elaborato da un gruppo costituito da più figure professionali come previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 27

Destinatari

Il servizio si rivolge ai cittadini di cui all'art. 4, con priorità per persone adulte e/o anziane dichiarate non autosufficienti.

Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, la priorità nell'erogazione di servizi sarà assicurata nel seguente ordine:

- *persone anziane sole o in coppia prive di risorse familiari e con dichiarata non autosufficienza*
- *nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, prioritariamente se convivente con anziani*
- *nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza e/o disagio sociale.*
- *Persone in precarie condizioni di salute, anche in famiglia.*

A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito e patrimonio meno elevato e con minor grado di autonomia.

Le domande di accesso al servizio, alle quale non è possibile dare riscontro positivo, verranno inserite in una lista d'attesa, formata secondo le priorità indicate nel presente articolo che verrà evasa progressivamente.

I criteri di priorità potranno essere derogati dalla Giunta comunale su motivata relazione dell'Assistente Sociale e conseguentemente la lista d'attesa potrà subire modifiche senza avviso ai richiedenti.

Art. 28

Prestazioni

Le prestazioni riguardanti il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), sempre erogate su progetto individualizzato, sono di norma le seguenti prestazioni:

1. *Aiuto domestico e cura della persona nella sua globalità:*
 - *igiene e cura della persona,*
 - *igiene ambientale dell'abitazione,*
 - *preparazione e fornitura dei pasti,*
 - *acquisto di generi alimentari, medicinali o di altro ove necessario,*
 - *disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, ritiro pensioni, ecc.),*
 - *soddisfacimento alle necessità inerenti al ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, qualora non ci siano familiari che possono provvedere a tali necessità,*
 - *accompagnamento dai medici e/o altri servizi o per altre specifiche necessità personali,*
 - *prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione,*
 - *interventi di emergenza attivando i presidi sanitari preposti,*
 - *collaborazione con i servizi di carattere sanitario.*
2. *Servizio pasti a domicilio con recapito di pasti caldi pronti diurni.*
3. *Servizio di trasporto. È previsto l'accompagnamento di utenti, presi in carico con il SAD, ed eccezionalmente di altri utenti, per il disbrigo di pratiche burocratiche, terapie, riscossione pensioni, visite mediche e specialistiche.*

Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o affidate a terzi.

Art. 29

Compartecipazione al costo del servizio

Per i soggetti previsti dall'art. 4, il servizio potrà essere erogato in soluzioni diversificate, a totale carico dell'Amministrazione Comunale oppure a parziale compartecipazione al costo, secondo quanto previsto dall'art. 13.

La compartecipazione sarà commisurata alla situazione economica del beneficiario e dei suoi familiari calcolata secondo quanto previsto dalla normativa ISEE e quanto indicato all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 30

Quantificazione del costo del Servizio di Assistenza Domiciliare

Il costo del Servizio di Assistenza Domiciliare viene determinato sulla base delle seguenti voci di spesa relative all'anno precedente:

- *costo del personale dipendente e/o del personale convenzionato*
- *costo chilometrico secondo quanto previsto dalle tariffe ACI.*

Per la quantificazione del costo del servizio, si fa riferimento alla durata della prestazione, che viene determinata per il tempo che intercorre tra l'arrivo dell'operatore al domicilio dell'utente e la sua partenza al completamento dell'intervento.

La quota di partecipazione viene determinata con delibera di Giunta Comunale e secondo il criterio explicitato nell' Allegato 1 .

Art. 31

Modalità di accesso

Chi intenda richiedere il Servizio di Assistenza Domiciliare deve presentare domanda in carta semplice (o nella modulistica che l'Amministrazione Comunale ha disposto), rivolta al Responsabile del Servizio Sociale. Tale istanza potrà essere inoltrata direttamente dalla persona alla quale verrà reso il servizio, da colui che ne esercita legalmente la tutela, da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente.

La richiesta sarà valutata e su di essa redatto un progetto individualizzato che dovrà essere firmato per accettazione dall'interessato o aventi diritto. L'apposizione della firma per accettazione impegnerà la parte contraente anche all'eventuale pagamento in quota, del servizio reso dall'Amministrazione Comunale.

Tale procedura potrà essere arricchita dalla valutazione della Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni anche di tipo sanitario.

L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità di inserimento nella programmazione periodica e dalle risorse previste in bilancio comunale dall'Amministrazione vigente.

La tipologia delle prestazioni erogate potrà essere modificata o integrata in corso d'opera in base alle valutazioni effettuate dall'Assistente Sociale in fase di coordinamento, con il presupposto della trasparenza con le figure familiari di riferimento.

Art. 32

Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo

Il Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo domiciliare, istituito con la Legge Regionale 4 giugno 1987, n. 26, ha l'obiettivo principale di consentire ai soggetti a rischio socio-sanitario, con particolare riferimento alle persone anziane, di vivere il più a lungo possibile presso il proprio domicilio. Tale servizio svolge una funzione di prevenzione, in quanto garantisce un pronto intervento in caso di emergenza ed inoltre offre un contatto telefonico periodico con gli operatori. Il servizio si svolge attraverso un Centro Operativo attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, collegato a terminali da installare presso l'abitazione dell'utente tramite presa telefonica.

Per il Servizio di Telesoccorso - Telecontrollo, il Comune effettua le operazioni istruttorie previste dalla normativa vigente.

Il servizio è reso dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall'art. 10 nonché secondo i valori di riferimento ISEE previsti da indicazioni Regionali riguardanti il servizio.

Art. 33

Servizio pasti a domicilio

Il Servizio pasti a domicilio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare. Vuole prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e sanare impossibilità motivate di preparazione autonoma del pasto. È sicuramente un valido supporto alle attività di assistenza domiciliare, ed il suo specifico fine è quello di evitare per quanto più possibile l'istituzionalizzazione delle persone.

Il servizio pasti viene erogato per il pasto di mezzodì, viene prestato dal lunedì al venerdì tutto il corso dell'anno con esclusione dei giorni festivi e prefestivi (Natale, Pasqua ecc.).

E' competenza dell'Assistente Sociale la decisione in merito all'ammissione al servizio ed alla formulazione ed aggiornamento del Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.).

Il servizio prevede la consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso la sede dei servizi sociali.

Il costo del servizio è a totale carico dell'utente.

Il costo del pasto viene calcolato in base al costo addebitato dalla ditta fornitrice.

Art. 34

Trasporti sociali

Il servizio di trasporto sociale si intende organizzato nell'ambito dell'assistenza domiciliare, e presuppone una specifica richiesta. Il servizio è realizzato mediante operatori socio-sanitari o tramite associazioni di volontariato appositamente convenzionati secondo le norme vigenti. Tale servizio sottostà alle medesime condizioni dell'assistenza domiciliare.

Il costo del Servizio viene quantificato secondo quanto previsto dalle tariffe ACI.

La compartecipazione ai costi del servizio è regolamentata da quanto previsto dall'art. 10.

TITOLO VII

SERVIZI SCOLASTICI

Art. 35

Trasporto scolastico

Definizione, finalità e destinatari, compartecipazione alla spesa

Il servizio di trasporto scolastico *nella fascia di istruzione dalla scuola d'infanzia alla scuola primaria è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, permettendo la frequenza scolastica degli alunni, la diffusione della scuola anche a tempo pieno e l'innovazione didattica ed educativa.*

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio dovranno farne richiesta, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Per la domanda occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo disponibile presso il Comune di Fossalta di Piave entro i termini indicati nel modulo stesso, nel quale è possibile evincere anche le modalità ed i termini per il pagamento del servizio reso.

Con la sottoscrizione la famiglia si impegna e rispettare il regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio. I genitori inoltre con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario anche per cause non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza avere nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

La famiglia si impegna ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata per accogliere il minore. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte in presenza di disponibilità di posti a sedere, solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti ed allungamento dei tempi di percorrenza. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità: distanza abitazione-scuola, genitori entrambi lavoratori. In linea di principio sono esclusi dal servizio coloro che si trovano ad una distanza dalla scuola inferiore ai 300 metri.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta scritta inoltrata tempestivamente all'ufficio competente del Comune, in caso contrario la quota andrà in ogni modo corrisposta.

Le quote di compartecipazione alla spesa in relazione alle soglie ISEE minima e massima, sono determinate con deliberazione di Giunta Comunale secondo quanto previsto all'art. 10.

Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente.

Art. 36

Mensa scolastica.

Definizione, finalità e destinatari

Il servizio di mensa scolastica è finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, familiari, sociali, psicofisiche e convinzioni religiose.

La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale i cui fruitori sono gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e la scuola primaria presenti sul territorio comunale, gli insegnanti ed il personale aventi diritto al pasto.

L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta effettuata su apposito modulo e presentato all'Ufficio competente, entro i termini indicati nello stesso.

Con la sottoscrizione del modulo la famiglia si impegna a rispettare il regolamento di mensa scolastica e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale determina annualmente il tasso percentuale di copertura del costo del servizio e le corrispondenti quote di compartecipazione in relazione alle soglie ISEE minima e massima, secondo quanto previsto all' art. 10.

TITOLO VIII

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO

Art. 37

Soggiorni climatici

L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle iniziative rivolte agli anziani, disabili e minori, può organizzare i soggiorni climatici marini, montani o presso stazioni climatiche e curative, come occasione di svago, possibilità di recupero fisico e psichico ed opportunità di socializzazione. I destinatari di detta iniziativa sono i cittadini residenti nel Comune di Fossalta di Piave e le eventuali richieste di iscrizione dei non residenti, potranno essere soddisfatte solo una volta adempiute quelle dei residenti.

Annualmente la Giunta Comunale, sulla scorta delle disponibilità di bilancio, potrà procedere alla determinazione di potenziali agevolazioni a concorso della spesa per la partecipazione ai soggiorni climatici, a titolo di contributo. Tali agevolazioni potranno comunque essere conferite solamente ai cittadini di Fossalta di Piave residenti nel Comune secondo quanto previsto dall'art. 10.

Tali iniziative potranno avvenire in gestione diretta, attraverso iniziative organizzate da Agenzie, a mezzo associazioni, oppure a mezzo convenzione con Comuni limitrofi.

Art. 38

Centro ricreativo - culturale polifunzionale

Il Comune di Fossalta di Piave, riconosce il valore sociale della persona dell'anziano e lo riconosce una risorsa per la collettività. A tal fine favorisce le aggregazioni come espressioni di partecipazione e solidarietà, ne promuove l'attività, salvaguardandone l'autonomia e tende a favorire a mezzo loro il conseguimento di finalità di carattere solidaristico, collettivo, civile e culturale mediante coinvolgimento in attività di pubblica utilità (Vigili d'argento, attività di volontariato, associazionismo, ecc.).

L'Amministrazione Comunale favorisce la conduzione di tutte quelle attività promosse dalle Associazioni rivolte, non solo ai propri aderenti ma anche a tutti gli adulti residenti nel territorio comunale.

L'Ente riconosce il valore di tutte le collaborazioni prestate in modo personale, spontaneo per la realizzazione di progetti volti a contrastare fenomeni di emarginazione ed isolamento, condotti a valorizzare la cultura ed il patrimonio storico locale.

Art. 39
Centri Ricreativi Estivi

L'amministrazione nell'ambito delle sue competenze ed iniziative ha la facoltà di organizzare per i bambini e per i ragazzi, i centri estivi. Questo servizio educativo, realizzato durante le vacanze *scolastiche*, può essere offerto a tempo pieno o a tempo parziale.

La finalità è quella di realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano razionale, cognitivo e corporeo per i minori prevalentemente durante il periodo estivo, e di fornire un servizio *in supporto alle famiglie durante* la chiusura delle scuole.

I destinatari sono *così suddivisi*:

- Centri ricreativi estivi infanzia: bambini scuola dell'infanzia
- Centri ricreativi estivi primaria: alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado.

La Giunta Comunale con propria deliberazione annualmente stabilisce i criteri, regola i requisiti per l'accesso, i titoli di preferenza, il numero di partecipanti, eventuali graduatorie, agevolazioni e contributi.

TITOLO IX

SERVIZI E ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE

Art. 40

Modalità di affidamento dei servizi sociali alla persona

Ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare l'erogazione di servizi sociali alla persona, verranno valutati elementi che si riferiscono in modo principale alla qualità del servizio da erogarsi.

L'aggiudicazione dei servizi di cui al comma primo, verrà posta in essere sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

- a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- c) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
- d) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- e) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- f) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 44

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune secondo le modalità previste dalla legge.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 45

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto previsto dal comma 6°, art. 76 dello Statuto Comunale.

ALLEGATO 1

CALCOLO DELLA QUOTA DI SPESA A CARICO DELL'UTENZA

La compartecipazione ai costi dei Servizi sarà basata sui seguenti elementi di calcolo:

1. ISEE del Nucleo familiare di appartenenza
2. Soglia ISEE minima (riferita all'importo stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale mediante delibera di Giunta, sotto il quale il servizio è gratuito)
3. Soglia ISEE massima (riferita all'importo stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale mediante delibera di Giunta, oltre il quale il servizio è addebitato integralmente)
4. Costo del servizio (determinato annualmente dall'Amministrazione comunale mediante delibera di Giunta sulla base delle voci indicate all'art. del presente Regolamento)

I suddetti elementi verranno messi in relazione tra loro, con la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE Nucleo familiare} - \text{Soglia ISEE minima}}{\text{Soglia ISEE massima} - \text{Soglia ISEE minima}} \times \text{Costo orario del servizio}$$